metà degli aumenti cui dovrebbe procedere a seguito tanto del primo ravvicinamento dei dazi verso la tariffa doganale comune quanto della decisione adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri il 15 maggio 1962 e completata dalla decisione del 22 maggio 1963.

Articolo 2

Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 sono valide soltanto fino alla data di entrata in vigore delle misure destinate ad armonizzare le fiscalità interne dei dipartimenti per i prodotti di cui trattasi, e in ogni caso al massimo fino al 30 giugno 1964.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1963.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

R. MARJOLIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1963

che proroga la validità del contingente tariffario concesso alla Repubblica italiana per l'alcole etilico non denaturato di 95° e più

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(63/634/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 25, paragrafi 3 e 4,

Vista la propria decisione del 5 agosto 1963 (1), relativa alla concessione alla Repubblica italiana fino al 30 settembre 1963 di un contingente tariffario, al dazio di 3 unità di conto per ettolitro, di 80.000 ettolitri, espressi in alcole anidro, di alcole etilico non denaturato di 95° e più della voce ex 22.08 B della tariffa doganale comune,

Visti i telex del 19 e del 23 settembre 1963, con i quali la Repubblica italiana ha chiesto la proroga al 31 dicembre 1963 della validità di tale contingente,

Considerando che la succitata decisione, essendo stata presa il 5 agosto 1963 e il periodo di validità del contingente essendo stato limitato al 30 settembre seguente, la Repubblica italiana, per motivi dovuti al suo diritto interno, si è trovata nell'impossibilità di aprire in tempo utile il contingente concesso ;

Considerando che gli Stati membri non richiedenti, produttori di alcole etilico, non hanno formulato alcuna obiezione contro la domanda di proroga al 31 dicembre 1963 della validità del contingente in oggetto, poichè, sebbene i raccolti di materie alcoligene siano attualmente in corso nella Comunità, non sarà possibile avere, prima della fine dell'anno, disponibilità esportabili di alcole eticolo, sufficienti per coprire il fabbisogno italiano ; che i suddetti motivi sembrano sufficienti per giustificare la proroga della validità della propria decisione del 5 agosto 1963,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La validità del contingente tariffario, concesso alla Repubblica italiana per le sue importazioni da

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 132 del 30 agosto 1963, pag. 2313/63.

paesi terzi di alcole etilico non denaturato di 95° e più della voce ex 22.08 B della tariffa doganale comune, è prorogata al 31 dicembre 1963.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1963.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

R. MARJOLIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1963

che determina la media dei prezzi C.I.F. e dei prezzi franco frontiera per il mese di novembre 1963

(63/635/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1] ed in particolare gli articoli 3 e 10, paragrafo 3,

Visto il regolamento n. 55 del Consiglio relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali [2], modificato dal regolamento n. 115/63/CEE del Consiglio del 24 ottobre 1963 [3] ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

Visto il regolamento n. 68 della Commissione relativo ai criteri per la determinazione dei prezzi C.I.F. per i cereali, le farine, le semole e i semolini [4], modificato per ultimo dal regolamento n. 82/63/CEE della Commissione del 31 luglio 1963 [5],

Visto il regolamento n. 89 della Commissione che stabilisce i criteri per la determinazione dei prezzi franco frontiera per i cereali, le farine, le semole e i semolini [6],

Considerando che l'elemento mobile del prelievo applicabile ai prodotti trasformati sarà calcolato a decorrere dall'11 novembre 1963 sulla base della differenza tra il prezzo d'entrata dello Stato membro importatore e la media dei prezzi C.I.F., per le importazioni in provenienza dai paesi terzi, o la media dei prezzi franco frontiera, per gli scambi intracomunitari ; che tali medie devono essere calcolate per i primi 25 giorni del mese che precede l'importazione ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento n. 55 del Consiglio modificato dal regolamento n. 155/63/CEE del Consiglio, spetta alla Commissione determinare queste due medie ;

Considerando che, dall'applicazione delle disposizioni dei regolamenti di cui sopra — ed in particolare dalle norme che essi prescrivono — ai prezzi di cui la Commissione ha avuto conoscenza, risulta che le medie dei prezzi C.I.F. e dei prezzi franco frontiera per il periodo dal 1° al 25 ottobre 1963 devono essere fissati conformemente alle tabelle allegate alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le medie dei prezzi C.I.F. e dei prezzi franco frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 55 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 115/63/CEE del Consiglio, sono determinate conformemente alle tabelle allegate alla presente decisione.

---

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 54 del 2 luglio 1962, pag. 1583/62.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 155 del 28 ottobre 1963, pag. 2594/63.
(4) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 66 del 28 luglio 1962, pag. 1861/62.
(5) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 121 del 3 agosto 1963, pag. 2143/63.
(6) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 66 del 28 luglio 1962, pag. 1899/62.